

La trasmissione telematica dei certificati di malattia

Dopo una “falsa” partenza registratasi nei mesi scorsi, è entrata definitivamente a regime dal **14 settembre 2011** la normativa di legge che dispone che anche per i lavoratori del settore privato il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia per via telematica diventi la regola per i medici dipendenti e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. La prescrizione dell'obbligo di rilascio ed invio telematico dei certificati medici di malattia anche per il settore privato era stata infatti introdotta dall'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) che, estendendo l'applicazione dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 a tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, ha equiparato questi ultimi ai lavoratori del settore pubblico.

Vediamo cosa cambia per i lavoratori e per i datori di lavoro del settore privato alla luce delle disposizioni sin qui emanate.

Prima di far ciò vale la pena ricordare che la certificazione di malattia, che viene compilata dal medico curante o dalla struttura sanitaria, consta di due sezioni:

- a) il «certificato» vero e proprio, che indica anche la diagnosi;
- b) l'attestato, ossia la copia per il datore, privo della suddetta diagnosi.

La nuova procedura di trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico del Ssn o con esso convenzionato comporta, con decorrenza 14 settembre 2011, la cessazione dell'obbligo per il lavoratore di inviare al datore di lavoro la copia dell'attestato di malattia rilasciato dal medico al momento dell'invio della certificazione telematica.

Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo dovrà inviare il certificato medico all'INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.

Sia ben chiaro che resta fermo comunque, anche nell'operatività del nuovo sistema, l'obbligo del lavoratore di comunicare all'azienda l'assenza dovuta all'evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti (vedi, ad esempio, l'art. 34, comma 5, del CCNL ABI che recita “ le assenze devono essere giustificate all'impresa senza ritardo “.

Nel dettaglio, tale nuova procedura funziona nel modo seguente.

Il medico del Ssn o convenzionato:

- a) si collega al SAC (l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'economia e delle finanze) e inserisce i dati del lavoratore;
- b) il SAC riceve la certificazione e la inoltra all'INPS che assegna il numero di protocollo;
- c) quindi il SAC abilita il medico alla stampa del certificato e dell'attestato;
- d) l'Inps rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione di malattia rilasciata dal medico curante.

Alla luce della procedura sopra descritta, viene meno ovviamente l'obbligo del lavoratore, ove precedentemente previsto, di consegnare o comunque far pervenire il certificato alla sede Inps competente.

Si precisa che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, come viene chiarito dalla circolare Ministeriale n. 4 del 18.03.2011, a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici. Tale adempimento ha anche l'utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell'indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può, in alternativa, richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella di posta elettronica (ove ce l'abbia). **Egli, inoltre, riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente.**

Qualora la stampa del certificato e dell'attestato da parte del medico non sia oggettivamente possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo.

Tale numero di protocollo deve essere comunicato da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro qualora questi ne faccia richiesta (vedi la citata Circolare Ministeriale).

Consultazione dei dati da parte del lavoratore

L'INPS rende disponibile a tutti i lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati inviati in via telematica da parte del medico curante. A tal fine, le possibilità sono le seguenti:

- 1) accesso al sito INPS (servizi *on line*) tramite codice Pin. Il Pin si ottiene tramite gli uffici INPS e/o, più direttamente, con procedura *on line* sul sito dell'ente e consente di disporre di tutti i propri certificati medici, comprensivi di diagnosi;
- 2) accesso al sito INPS, tramite inserimento del proprio codice fiscale e del numero di protocollo del certificato comunicato dal medico curante, allo scopo di consultare e stampare un singolo e specifico attestato di malattia.

I casi in cui l' INPS è tenuta ad accettare il certificato in forma cartacea

L'INPS, con il messaggio n. 9197 del 20 aprile 2011, preso atto della esistenza di alcune situazioni in cui la trasmissione *on line* della certificazione di malattia non risulta possibile quali: a) **eventi di malattia che richiedono il ricovero ospedaliero** b) **certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso** c) **le certificazioni emesse da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico**, comunica che - allo scopo di non penalizzare il lavoratore nell'esercizio dei suoi diritti - vi è l'obbligo per le strutture INPS di accettare ancora la certificazione di malattia pervenuta in forma cartacea. Ciò vale inoltre, specifica l'INPS, nel caso in cui "il medico che non proceda all'invio *online* del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma

cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali".

Nel messaggio l'INPS dà inoltre notizia che è in fase di avviamento un nuovo sistema di monitoraggio, completamente automatizzato, capace di segnalare alle Autorità competenti - al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare - l'inosservanza dell'invio da parte del medico della certificazione di malattia con modalità telematica.

SERVIZIO LEGALE NAZIONALE